



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
Divisione IV Radiodiffusione sonora e televisiva. Diritti d'uso

Frequenza coordinata per il servizio televisivo digitale terrestre

**REGIONE TOSCANA
MANCATO UTILIZZO DEL CH 58 UHF**

VISTO il bando per la formazione delle graduatorie regionali per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze coordinate per il servizio televisivo digitale terrestre per la regione **TOSCANA CH 58 UHF** del 2 maggio 2016, pubblicato sul sito del Ministero in pari data in attuazione del decreto legge n. 145 del 23/12/2013, convertito dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014, come modificata dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

VISTA la determina direttoriale del 31.10.2016 pubblicata sul sito del Ministero in pari data con la quale è stata resa nota la graduatoria per l'assegnazione del diritto d'uso della frequenza coordinata per il servizio televisivo digitale terrestre per la regione **TOSCANA - CH 58 UHF** e aggiudicata tale frequenza alla **CANALE ITALIA SRL**, posizionatasi al primo posto;

VISTO la determina del 04.11.2016 con la quale è stato attribuito il diritto d'uso della frequenza coordinata CH 58 UHF per la regione TOSCANA alla **CANALE ITALIA SRL** con sede in Via Pacinotti n. 18 - 35030 RUBANO (PD) posizionatasi al primo posto della graduatoria;

VISTA la nota prot. n. 54506 del 13 settembre 2017 con la quale la Divisione IV di questa Direzione Generale ha dato avvio al procedimento di revoca del diritto d'uso del CH 58 UHF per la regione TOSCANA alla **CANALE ITALIA SRL**, ai sensi della Legge 241/90 a seguito delle verifiche effettuate dalla DGPGSR e di cui alle note prot. n.26365 del 20.04.2017 e prot. n. 36459 del 05.06.2017, essendo venuto meno il requisito essenziale per il corretto utilizzo della suddetta risorsa frequenziale assegnata, tenuto conto di quanto disposto all'art. 3, punto 3) del provvedimento di attribuzione del diritto d'uso rilasciato alla medesima società che prevede la revoca dello stesso nel caso di palese mancato rispetto dei tempi di realizzazione della rete dichiarata in sede di domanda di partecipazione al bando, di cui alla lettera e) dell'art.6, comma 9-ter del D.L. 145/13 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che con la suddetta nota, correttamente recapitata all'interessato, è stata data facoltà all'operatore di rete sopra citato di formulare le eventuali proprie controdeduzioni avverso l'avvio del procedimento di revoca del suddetto diritto d'uso e che la stessa **CANALE ITALIA** non ha fornito alcun riscontro in merito;

VISTA la relazione istruttoria prot. n. 64393 del 20 ottobre 2017 con la quale il responsabile del procedimento Dott. Giovanni Gagliano comunica che è stata emanata, nei confronti della **CANALE ITALIA SRL**, con determina del 04 ottobre 2017, la revoca del diritto d'uso del CH 58 UHF per la regione TOSCANA, ad esso attribuita per la mancata attivazione degli impianti nei tempi e con le modalità previste dal bando;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
Divisione IV Radiodiffusione sonora e televisiva. Diritti d'uso

VISTO che nella medesima relazione è stato altresì rappresentato che a seguito del provvedimento di revoca sopra indicato, con nota prot. n. 60330 del 06 ottobre 2017 è stato chiesto all'operatore di rete TOSCANA TV SRL, secondo classificatosi nella graduatoria di cui alla determina del 31 ottobre 2016 sopra richiamata, di esprimersi sulla volontà o meno di vedersi assegnare la frequenza coordinata CH 58 UHF per la regione TOSCANA;

VISTA la nota prot. n. 63174 del 17.10.2017 con la quale la TOSCANA TV SRL ha comunicato di rinunciare all'assegnazione della suddetta frequenza;

CONSIDERATO pertanto che, la frequenza coordinata CH 58 UHF per la regione TOSCANA revocata al primo classificatosi nella summenzionata graduatoria, CANALE ITALIA SRL e che all'operatore di rete TOSCANA TV SRL, secondo ed ultimo classificatosi nella graduatoria sopra citata, è stata data l'opportunità di vedersi assegnare tale frequenza e che lo stesso ha rinunciato all'assegnazione del CH 58 UHF;

RITENUTO che non essendoci nella graduatoria della regione TOSCANA, per la frequenza coordinata CH 58 UHF, di cui alla determina direttoriale del 31.10.2016, alcun altro operatore utilmente collocato, la stessa rimarrà non assegnata

DETERMINA

La frequenza coordinata CH 58 UHF per la regione TOSCANA prima assegnata alla CANALE ITALIA SRL, in data 04.11.2016 e successivamente revocata alla stessa con provvedimento del 04.10.2017, avendo la TOSCANA TV SRL, seconda classificata rinunciato all'assegnazione della medesima frequenza e non essendosi collocato in graduatoria alcun altro operatore di rete, rimarrà non assegnata.

La presente determina viene pubblicata in data odierna, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'interno dell'Area tematica Comunicazioni .

Roma, 26 ottobre 2017

Il Direttore Generale
Antonio Liroi

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005
e successive modifiche e integrazioni